

# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N.244 DEL 11/03/2016

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

**PERSONALE** 

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI** 

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro per limite massimo di età ordinamentale dal 01.07.2016 del Dott. D'ALESSANDRO Nicolo' Mario Ranieri, nato il 17/06/1951, Dirigente Medico del Consultorio Familiare.

La presente Determinazione

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia

Dal 11/03/2016 Al 26/03/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**VISTO** 

il fascicolo personale del Dott. D'ALESSANDRO Nicolo' Mario Ranieri, nato a Tempio P. (SS) il 17/06/1951, dipendente di questa A.S.L. n° 2 di Olbia dal 01.10.1977 a tutt'oggi, con l'attuale qualifica di Dirigente Medico del Consultorio Familiare del Distretto di Tempio Pausania;

**ACCERTATO** 

che il dipendente su nominato alla data del 17.06.2016 compirà 65 anni, limite di età ordinamentale previsto dall'art. 53 del D.P.R. n° 761/1979 e dagli art. 1 e 5 del D. Lqs. 30.12.1992 n° 503;

**ATTESO** 

che l'art. 24, comma 3, del D. L. 6.12.2011 n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214, stabilisce che il lavoratore in possesso entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente al D.L. 201/2011, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione di pensione secondo tale normativa;

**VISTO** 

l'art. 24, comma 4, 2° periodo del Decreto Legge 6.12.2011 n° 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214, che recita "Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza ....omissis....";

**VISTO** 

l'art. 2, comma 4, del D. L. 31.08.2013 n° 101, convertito con modificazioni nella Legge 30.10.2013 n° 125, che interpreta l'art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 06.12.2011 n° 201, convertito in Legge 22.12.2011 n° 214, nel senso che il conseguimento da parte di un pubblico dipendente di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24;

**VISTO** 

l'art. 2, comma 5, del suddetto D. L. n° 101/2013, il quale interpreta l'art. 24, comma 3, 1° periodo , del sopra menzionato D.L. n° 201/2011, nel senso che per i pubblici dipendenti il limite di età ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n° 201/2011 non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, fatti salvi il trattenimento in servizio e il conseguimento della prima decorrenza utile della pensione quando essa non sia immediata;

CONSIDERATO che il dipendente D'ALESSANDRO Nicolo' Mario Ranieri alla data del 31.12.2011

maturava 35 anni e 6 mesi di contribuzione e 60 anni, 6 mesi e 14 giorni di età anagrafica ed era quindi in possesso dei requisiti richiesti (cosiddetta quota 96)

per il diritto all'accesso al trattamento di pensione di anzianità;

ATTESO che ai sensi dell'art. 35 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del

05.12.1996, la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese

successivo a quello del compimento dell'età;

**RITENUTO** pertanto di dover collocare a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentali il Dott.

D'ALESSANDRO Nicolo' Mario Ranieri a decorrere dal 01.07.2016;

PRESO ATTO che il dipendente alla data del 30.06.2016, ultimo giorno di servizio, avrà

maturato un'anzianità contributiva, compresi i periodi riscattati, pari ad anni 40, e che sarà quindi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera a)

della Legge 24.12.2007 n° 247 e dalla Legge 08.03.1968 n° 152, per essere

ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza;

### VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

l'Atto Aziendale;

la deliberazione n° 1056 del 11.09.2015 "Deleghe ed atti dei dirigenti aziendali".

Per i motivi sopra espressi,

### **DETERMINA**

 di risolvere, con decorrenza 01.07.2016, il rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età ordinamentale del Dott. D'ALESSANDRO Nicolo' Mario Ranieri, nato a Tempio P. (SS) il 17/06/1951, dipendente di questa A.S.L. n° 2 di Olbia in qualità di Dirigente Medico del Consultorio Familiare del Distretto di Tempio Pausania;

- di ammettere il medesimo a	I trattamento di previdenza e quiescenza dal 01.07.2016.
	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Dott.ssa Giovanna Puzzi
II Dirigente Amm.vo:	Dott.ssa Maddalena Tondini
Il responsabile dell'istruttoria: (	